



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DI FIERE
E MANIFESTAZIONI VARIE SVOLGENTESI
SU AREE PUBBLICHE**

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 43 DEL 23 LUGLIO 2001**

**MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 25 DEL 12 MAGGIO 2003**

INDICE

Art.	1	Disciplina generale	pag.	2
Art.	2	Definizione	pag.	2
Art.	3	Concessione posteggi e autorizzazione alla vendita	pag.	3
Art.	4	Subingressi nella concessione e nell'autorizzazione	pag.	4
Art.	5	Assenze dalle fiere	pag.	4
Art.	6	Concessioni temporanee	pag.	5
Art.	7	Posteggi riservati agli agricoltori	pag.	6
Art.	8	Caratteristiche dei banchi di vendita	pag.	6
Art.	9	Pubblicità dei prezzi	pag.	7
Art.	10	Obblighi e divieti dei concessionari	pag.	7
Art.	11	Orari	pag.	8
Art.	12	Mercatino antiquariato	pag.	8
Art.	13	Manifestazioni straordinarie	pag.	9
Art.	14	Decadenza dalla concessione e revoca dell'autorizzazione	pag.	11
Art.	15	Sanzioni	pag.	11

Articolo 1

Disciplina generale

Il presente regolamento fissa le regole per un corretto svolgimento delle fiere su aree pubbliche in riferimento al disposto normativo vigente: Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 e Legge Regionale 02/07/1999, n. 19.

Inoltre, fissa i criteri e le modalità di rilascio di autorizzazioni temporanee alla vendita in occasione di manifestazioni non ricorrenti che abbiano carattere ricreativo, culturale, sportivo e di intrattenimento e svago e, comunque non istituite come Fiere e mercati, con riferimento al disposto normativo di cui alla Legge regionale n. 48 del 27/12/2000.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per **fiera** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- per **fiera specializzata** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche consistente nella vendita di prodotti appartenenti prevalentemente alla stessa specie merceologica in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Nell'ambito della fiera specializzata, la prevalenza dei prodotti appartenenti alla stessa specie merceologica o affine deve corrispondere al 90% del totale dei posteggi ed il restante 10% dei posteggi può essere adibito a servizi nei confronti del consumatore;
- per **posteggio** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. I posteggi sono dati in concessione decennale mediante procedura concorsuale di cui agli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 19/99;
- per **presenze effettive** in una fiera il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera e costituiscono requisito di priorità nella formazione della graduatoria;
- per "**spunta**" l'operazione di verifica degli operatori commerciali o produttori che la mattina della fiera con la loro presenza manifestano l'intenzione di partecipare;
- per "**autonegozio**" si intende qualsiasi autocarro immatricolato *ad uso speciale* avente una sagoma limite non inferiore a ml. 8 (otto).

Articolo 3

Concessione posteggi e autorizzazione alla vendita

1. Il Consiglio Comunale, per ciascuna fiera, sia di nuova istituzione che organizzata negli anni precedenti, provvederà con apposita deliberazione a definire per ciascuna manifestazione:
 - a) la localizzazione;
 - b) la tipologia;
 - c) il periodo di svolgimento;
 - d) il numero dei posteggi disponibili con l'indicazione delle loro dimensioni e l'eventuale distinzione per settori merceologici nonché quelli riservati ai produttori;
 - e) la documentazione e gli atti occorrenti per l'espletamento delle procedure concorsuali secondo il disposto degli artt. 6 e 7 della Legge Regionale n. 19 del 2/7/1999.
2. Le istanze in carta legale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio dovranno essere spedite al Comune, sede del posteggio messo a bando, esclusivamente a mezzo RACCOMANDATA POSTALE entro e non oltre il 45° (quarantacinquesimo) giorno compreso, decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.) del bando di concorso.
3. Le istanze pervenute in tempo utile e conformi a quanto richiesto nel Bando verranno ordinate in graduatoria seguendo i sottoelencati criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate dal richiedente nell'ambito della fiera;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese o nel registro ditte, qualora l'attività commerciale sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento di attuazione dell'articolo 8 della l. 29 dicembre 1993 n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile);
 - c) data anteriore di spedizione raccomandata;
 - d) sorteggio a parità di requisiti.
4. Ciascun operatore collocato nella graduatoria di cui sopra in posizione tale da poter ottenere la concessione di un posteggio verrà convocato, a mezzo lettera raccomandata che dovrà essere spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, per la scelta.
5. Coloro che nell'istanza di partecipazione al bando abbiano dichiarato il possesso di un "AUTONEGOZIO" di dimensioni uguali o superiori a ml. 8 (otto) avranno l'obbligo di scegliere tra i posteggi messi a disposizione nella fiera che siano di misura equivalenti a quanto dichiarato, naturalmente seguendo l'ordine della relativa graduatoria redatta secondo i criteri enunciati al capitolo 3, comma 3, del presente regolamento.
6. L'operatore commerciale nell'ambito della stessa fiera potrà essere titolare al massimo di due posteggi.

Nell'ambito della medesima procedura concorsuale non potrà essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.

I posteggi sono dati in concessione decennale ed è contestuale il rilascio della concessione del posteggio con l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 114/98 che avrà validità specifica per la manifestazione oggetto del bando.

Qualora il concorrente fosse impossibilitato alla scelta del posteggio potrà delegare altra persona secondo il "MODELLO DI DELEGA" che verrà allegato alla nota di comunicazione.

Qualora l'operatore commerciale non si presenti personalmente alla riunione per la scelta del posteggio o, non incarichi altra persona di sua fiducia alla scelta del medesimo, gli verrà assegnato d'ufficio per sorteggio un posteggio rimasto ancora libero alla fine delle assegnazioni.

Articolo 4

Subingressi nella concessione e nell'autorizzazione

1. Il subentrante per atto tra vivi o mortis causa nell'azienda commerciale concessionaria di posteggio, ha diritto ad ottenere, oltre alla reintestazione del titolo autorizzativo, anche il subentro nella concessione, che manterrà la stessa validità della concessione originaria.
2. Il subentrante deve presentare apposita comunicazione, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Liguria entro 6 mesi dalla data di acquisizione del titolo e comunque non oltre il giorno antecedente la data della fiera:
Deve allegare inoltre:
 - a) copia dell'atto pubblico di acquisto dell'azienda;
 - b) copia della denuncia di successione ed eventuali rinunce da parte di altri eredi (se trattasi di causa di morte);
3. Non è consentito il subingresso nella sola concessione del posteggio.

Articolo 5

Assenze dalle fiere

1. Qualora il concessionario non partecipi senza giustificato motivo a:
 - n. 3 (tre) fiere della durata di un giorno;
 - n. 6 giornate in fiere della durata di due giorni;
 - n. 3 (tre) edizioni complete delle Fiere del Libro, edizione invernale ed estiva, tenendo presente che si intende come edizione completa la partecipazione alla manifestazione di sedici giorni consecutivi su sedici;nell'arco di validità della concessione, la stessa dovrà intendersi decaduta e, di conseguenza, il comune provvederà alla revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche corrispondente;

2. Il posteggio che risulterà libero da concessioni verrà assegnato durante le operazioni di spunta e verrà messo a bando con gli altri posteggi resisi liberi.
3. Le assenze ritenute giustificabili, ma che comunque non danno diritto alla maturazione dell'anzianità, sono quelle per malattia del titolare o di uno dei soci, compreso ricovero ospedaliero (comprovate da certificazione medica), maternità, Servizio Militare o Servizio Civile. La documentazione che dimostri le cause sopradette deve pervenire al Comune, in originale o copia autentica (escluso certificati medici) entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell'assenza.
4. In caso di condizioni metereologiche tali da non consentire la collocazione dei banchi di vendita, a nessun operatore commerciale verrà conteggiata una giornata di assenza e, conseguentemente, non potendo autorizzare lo svolgimento della manifestazione, non verranno assegnati posteggi in "spunta".

Articolo 6

Concessioni temporanee

1. I posteggi temporaneamente non occupati entro l'orario determinato in apposita ordinanza sindacale, sono assegnati, in ordine di anzianità, a coloro che sono inseriti nella graduatoria degli esclusi dall'assegnazione decennale e/o per gli eventuali rinunciatarî, nonché per chi ha partecipato alla procedura concorsuale con più di una autorizzazione ed ha effettuato la scelta ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L.R. 19/99.
2. La graduatoria di cui sopra verrà approvata con Provvedimento dal Dirigente del Settore competente ed affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi antecedenti la fiera.
3. Le operazioni di "SPUNTA" saranno effettuate da agenti o funzionari di Polizia Municipale che, la mattina della fiera, all'ora prestabilita con ordinanza Sindacale, faranno l'appello alle ditte inserite nella predetta graduatoria, dopodiché, se esaurita quest'ultima ed esistono posteggi ancora da assegnare, procederanno alla loro concessione giornaliera secondo i seguenti criteri:
 - a) ANZIANITA' DI PARTECIPAZIONE che verrà dichiarata dall'operatore commerciale su apposito modulo. Tale dichiarazione sarà soggetta, in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti e l'uso di atti falsi all'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 15/1968;
 - b) Iscrizione nel Registro delle Imprese o Registro Dite in qualità di operatore commerciale;
 - c) Sorteggio a parità di requisiti.
4. Le operazioni di "spunta" vengono effettuate ogni mattina di fiera se questa dura più di una giornata.
5. Al termine della fiera gli agenti o funzionari di Polizia Municipale dovranno procedere alla stesura di un verbale contenente i dati più significativi della fiera ossia:
 - a) operatori concessionari assenti;

- b) operatori in spunta presenti che hanno ottenuto la concessione del posteggio e quindi il riconoscimento dell'anzianità.

Il Dirigente del Competente Settore al ricevimento del verbale di cui sopra procederà, prima dell'effettuazione della fiera successiva, all'aggiornamento della graduatoria di spunta che verrà nuovamente approvata con Provvedimento Dirigenziale e affissa all'albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima del giorno della fiera.

Tra una edizione della fiera ed una successiva gli operatori commerciali che abbiano almeno un anno di anzianità e che non siano stati inseriti nella prima graduatoria in quanto non partecipino alle procedure concorsuali, potranno inoltrare apposita istanza in carta legale di inserimento in graduatoria secondo il modello che verrà fornito d'ufficio dall'ufficio competente.

Le istanze di cui sopra dovranno pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo.

Articolo 7

Posteggi riservati agli agricoltori

1. Nelle aree individuate per le fiere possono essere definiti posteggi riservati agli agricoltori. Le procedure per la loro concessione decennale e temporanea per "spunta" sono le medesime di quelle individuate per gli operatori commerciali. I criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi nelle procedure concorsuali sono:
 - a) maggior numero di presenze maturate nella fiera;
 - b) imprese agricole che hanno sede fiscale nella Provincia di Savona, indipendentemente dalla localizzazione dei terreni coltivati;
 - c) maggior anzianità di esercizio dell'attività;
 - d) domanda spedita in data anteriore.
2. Per le operazioni di spunta valgono le indicazioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 8

Caratteristiche dei banchi di vendita

1. Le dimensioni del posteggio ottenuto in concessione dovranno essere rigorosamente rispettate sia nel caso di vendita effettuata con autonegozio che con strutture rimovibili;
2. L'esposizione di merci deve essere fatta ad un'altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 per i prodotti non alimentari e a mt. 1,00 per i prodotti alimentari e massima pari a mt. 1,40, i supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altra copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt. 2,20 rispetto alla

superficie di calpestio e le tende non dovranno in alcun modo ostruire la visuale ai banchi vicini;

3. E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi:
Piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli dell'arredamento e per l'agricoltura, che comunque non dovranno lordare il suolo pubblico;
4. Sia gli autonegozi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari dovranno rispettare le prescrizioni di carattere igienico-sanitario ed il personale addetto alle vendite dovrà essere munito di idonea tessera sanitaria.

Articolo 9 Pubblicità dei prezzi

1. I commercianti devono indicare in modo ben chiaro e leggibile i prezzi delle merci esposte.
2. Tutti coloro che pongono in vendita oggetti usati, a qualsiasi merceologia gli stessi appartengano, sono obbligati ad esporre idoneo cartello che ne indichi la condizione di "usato", delle dimensioni minime di mq. 0,50, a caratteri ben visibili, fatte salve ulteriori disposizioni di legge in materia.

Articolo 10 Obblighi e divieti dei concessionari

1. I concessionari di posteggio devono:
 - a) occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
 - b) tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
 - c) sistemare il veicolo adibito al trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del posteggio avuto in concessione, salvo disposizioni contrarie;
 - d) lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo;
 - e) esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività in originale, (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
 - f) rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art. 8;
 - g) mantenere un contegno educato verso il pubblico ed i colleghi.
2. Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:
 - a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
 - b) vendere con il sistema dell'imbonimento;
 - c) manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in concessione (infissione di chiodi o puntelli);
 - d) legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;

- e) utilizzare apparecchi per amplificazione e diffusione di suoni.

Articolo 11

Orari

Gli orari di svolgimento delle varie fiere sono stabiliti con apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 12

Mercatino antiquariato

1. Ai Mercatini dell'Antiquariato possono partecipare operatori commerciali che su aree pubbliche che vendono esclusivamente merce usata. La concessione dei posteggi e il rilascio dell'autorizzazione avviene secondo le procedure concorsuali di cui alla Legge Regionale 19/1999 e in base alle disposizioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Annualmente vengono organizzate n. 12 (dodici) edizioni cadenti rispettivamente il primo sabato e domenica di ogni mese a partire dal mese di febbraio, comprensive di un'edizione straordinaria che si svolgerà nelle giornate del 16, 17 e 18 dicembre nel tratto di portici di via Paleocapa nel tratto compreso tra Corso Italia e Piazza Leon Pancaldo, lato numeri civici pari.
Il mercatino dell'antiquariato trova collocazione, per l'edizione del sabato, sotto i portici di via Paleocapa nel tratto compreso tra Corso Italia e Piazza Leon Pancaldo, lato numeri civici pari mentre quella domenicale in via Paleocapa nel tratto compreso tra l'incrocio di Corso Italia e Piazza Leon Pancaldo, lato numeri civici dispari.
3. Sono inoltre previsti ulteriori quattro posteggi da assegnare come segue:
 - tre a floricoltori;
 - uno ad apicoltore;La concessione dei quattro posteggi e il rilascio delle relative autorizzazioni viene effettuata in base a quanto disposto dalla Legge Regionale 19/1999 e dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
4. Agli operatori commerciali che hanno avuto in concessione decennale un posteggio è fatto obbligo di partecipare al Mercatino dell'Antiquariato in entrambe le giornate (sabato e domenica).
A coloro che risulteranno assenti ingiustificati per l'intera edizione mensile vengono conteggiate n. 2 (due) assenze, mentre se l'assenza corrisponde ad una sola giornata dell'edizione mensile, viene computata 1 (una) assenza.
Le assenze giustificabili sono quelle di cui all'art. 5 comma 3° del presente Regolamento.

Qualora il concessionario accumuli, senza giustificato motivo, n. 9 (nove) assenze nell'arco di un anno (1/2 - 31/12) la concessione del posteggio dovrà intendersi decaduta e, di conseguenza, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche corrispondente.

5. Il posteggio che risulterà libero da concessione verrà assegnato durante le operazioni di spunta e verrà messo a bando con gli altri posteggi resisi liberi.
6. Al termine dell'espletamento delle procedure concorsuali, prima della concessione dei posteggi agli aventi diritto, qualora le richieste siano numericamente inferiori ai posteggi messi a bando, questi ultimi verranno diminuiti secondo l'effettiva richiesta da parte degli operatori commerciali, lasciandone comunque n. 3 (tre) a disposizione, da concedere temporaneamente durante le operazioni di spunta.
7. Le concessioni temporanee e la graduatoria di spunta verrà redatta secondo il disposto del punto 1. dell'articolo 6 del vigente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 23 luglio 2001. La graduatoria di spunta verrà aggiornata ogni anno nel mese di gennaio e pubblicata all'Albo pretorio nei dieci giorni antecedenti la Fiera di febbraio e varrà per tutto l'anno solare. Per le operazioni di spunta valgono le disposizioni di cui ai punti 3. e 4. del sopra citato articolo 6 del Regolamento.

Ad ogni edizione di fiera agenti o funzionari di Polizia Municipale dovranno procedere alla stesura di un verbale contenente i dati più significativi per ogni giornata della fiera, ossia:

- a) operatori concessionari assenti;
- b) operatori in spunta presenti che hanno ottenuto la concessione temporanea del posteggio ai quali andrà il riconoscimento dell'anzianità di partecipazione.

Articolo 13 **Manifestazioni straordinarie**

1. In occasione di particolari e straordinarie manifestazioni, non istituite come Fiere o mercati, e che non siano ricorrenti il Dirigente competente può rilasciare, autorizzazioni temporanee per la vendita di prodotti da parte di soggetti che esercitano l'attività di vendita al dettaglio ai sensi degli articoli 7, 8 e 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni.

L'istanza, in carta legale, per l'organizzazione della manifestazione è redatta dal promotore dell'iniziativa e deve essere presentata al protocollo generale o spedita a mezzo raccomandata almeno un mese prima la data fissata per l'inizio della manifestazione, la stessa deve contenere:

- a) le generalità complete, compreso il codice fiscale, del legale rappresentante, presidente, o persona qualificata dell'organismo promotore,
- b) i dati completi della Società, Associazione, Comitato, Consorzio, Circolo o quant'altro;

- c) la descrizione dettagliata dell'iniziativa con l'indicazione puntuale delle attività a carattere ricreativo, sportivo, culturale che si intendono intraprendere e le Società, persone o associazioni varie che contribuiscono alla loro realizzazione;
- d) il luogo di svolgimento che deve essere PUBBLICO;
- e) il periodo di svolgimento;
- f) gli orari della manifestazione;
- g) le richieste relative al rilascio delle varie autorizzazioni distinte per le attività di intrattenimento, di somministrazione e commerciali;
- h) eventuali altre richieste relative alle deroghe sugli orari, viabilità e quant'altro occorrente per un regolare svolgimento della manifestazione.

Per quanto attiene le richieste per la vendite su aree pubbliche occorre elencare dettagliatamente l'elenco di tutti i commercianti che intendono partecipare, indicando per ciascuno:

- la giusta ragione sociale, la sede, il codice fiscale;
- i dati relativi al legale rappresentante;
- gli estremi delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, per il commercio al dettaglio in sede effettuato in una Media Struttura di Vendita oppure la data di presentazione e il Comune presso il quale è stata inoltrata la comunicazione di apertura di Esercizio di Vicinato

I produttori che parteciperanno alle manifestazioni, dovranno compilare una dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 4 della Legge 15/1968, in cui siano attestati i requisiti soggettivi di legge richiesti per l'esercizio della vendita da parte di produttori, ossia:

- a) di non aver riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti previsti anche da leggi speciali, contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e la salute pubblica;
- b) di essere produttore, con l'indicazione del comune e la località e superficie ove svolge la propria attività e il tipo di colture;
- c) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/5/1965, n. 575.

Le istanze per il rilascio di autorizzazioni temporanee alla vendita di cui all'art. 1 della Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 48 che integra l'articolo 14 della Legge Regionale n. 19 del 2 luglio 1999 verranno tempestivamente inviate alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale affinché possano esprimere un parere in merito al loro rilascio.

Il parere dovrà pervenire all'ufficio comunale preposto entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Associazione e, qualora trascorso il predetto termine le Associazioni interpellate non rispondano, verrà considerato favorevole.

Articolo 14

Decadenza dalla concessione e revoca dell'autorizzazione

1. La concessione relativa al posteggio è revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause :
 - a) per perdita dei requisiti soggettivi del titolare dell'autorizzazione e conseguente revoca della stessa per il commercio su aree pubbliche;
 - b) per n. 3 (tre) assenze ingiustificate nell'arco del decennio;
 - c) per n. 9 (nove) assenze ingiustificate nell'arco di un anno nell'ambito del Mercatino Antiquariato;
 - d) per mancata comunicazione di subingresso nei termini di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento;
3. L'avvio del procedimento di decadenza è contestato e notificato all'interessato affinché questi possa produrre, entro trenta giorni, dalla data di notifica, eventuali memorie difensive;
4. Sulle memorie difensive il Comune dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni;
5. Dalla data di notifica e per tutto il periodo corrispondente all'istruttoria del procedimento di decadenza, la concessione deve ritenersi sospesa.

Articolo 15

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e non previste dal Decreto Legislativo 114 del 31 marzo 1998, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lit. 100.000 a lit. 600.000, sulla base delle procedure prevista dalla legge 11 novembre 1989, n. 689.